

CONTRATTO DI SERVIZIO¹

tra

l'Automobile Club di Vercelli (di seguito, per brevità, denominato "AC Vercelli" o "affidante"), *(omissis)*

e

la società Sirio Service S.r.l. (di seguito, per brevità, denominata "Sirio Service" o "affidataria") *(omissis)*

entrambe congiuntamente definite, ove il contesto lo permetta, le "Parti"

premesso che

1. l'AC Vercelli, anche al fine di realizzare in concreto la propria finalità istituzionale di rappresentanza e tutela degli interessi generali dell'automobilismo, partecipa, per il 30% del capitale sociale, insieme all'Automobile Club Biella e all'Automobile Club Torino, alla società Sirio Service S.r.l.;

¹ Testo approvato con deliberazione del Consiglio direttivo dell'AC Vercelli n. 18 del 20 dicembre 2023

2. la Sirio Service ha anche per oggetto la prestazione di servizi da rendere a favore di Enti, come descritto nel proprio Statuto;
3. con deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 del 29 marzo 2021 è stata approvata la sottoscrizione del contratto di servizio con la Sirio Service per l'affidamento, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, di servizi necessari a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
4. il vigente contratto di servizio sottoscritto tra le Parti giungerà a scadenza il prossimo 31 dicembre 2023;
5. data la complessità della prestazione richiesta, rilevata l'esigenza che la società operi strumentalmente alle finalità istituzionali dell'AC Vercelli, tenuto conto della consolidata esperienza acquisita dalla Sirio Service nel pluriennale rapporto di collaborazione intrattenuto con l'AC Vercelli e degli incarichi ricevuti, giusta delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione, considerato l'interesse dell'AC Vercelli di adeguare prontamente le modalità ed i contenuti delle prestazioni rese al mutevole andamento del mondo dei servizi, l'AC Vercelli intende continuare ad affidare l'esecuzione e l'espletamento delle attività disciplinate con il presente atto alla Sirio Service, soggetto in grado di

continuare a fornire un apporto particolarmente utile, qualificato e specializzato;

6. le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento in house, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 36/2023 e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in house, la necessità che l'Ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario che oltre l'80% del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti da esso affidati dall'ente pubblico affidante;
7. tutte le suddette condizioni ricorrono per la Sirio Service;
8. la Sirio Service è in possesso di competenza professionale nella gestione di problematiche degli automobile club e quindi dei requisiti richiesti, ed è disponibile ad apportare la propria esperienza e la propria struttura operativa e commerciale al fine del soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club Vercelli;

9. dal 1° luglio 2023 l'elenco delle società in house gestito da Anac non è più operativo a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici - d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

10. l'AC Vercelli ha adottato con delibera del Consiglio direttivo dell'Ente il "Regolamento di governance";

11. ravvisata, quindi, la necessità di regolare, mediante apposito nuovo Contratto di servizio, i rapporti tra l'AC Vercelli e Sirio Service Srl, in relazione ai servizi da affidare, precisandone il contenuto, i limiti e le condizioni tecniche ed economiche;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

1. Tutto quanto indicato in premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sirio Service è società in house dell'AC Vercelli, come tale tenuta a contribuire alla "mission" dell'AC Vercelli;
2. Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria e regola i rapporti con l'affidante.

ART. 3 - OGGETTO

1. L'AC Vercelli, nel rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing", affida a Sirio Service, che accetta con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, le attività e/o servizi sotto individuati.
2. Le parti riconoscono che tutte le attività e/o servizi che formano parte del presente accordo sono strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'AC Vercelli e strumentali allo svolgimento delle sue funzioni.
3. Al fine di consentire la migliore efficacia al compimento del predetto affidamento, l'AC Vercelli conferisce a Sirio Service il mandato di porre in essere gli atti giuridici

necessari alla realizzazione dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto.

4. Resta inteso che Sirio Service agisce unicamente nel proprio nome e sotto la propria responsabilità.

5. In questo ambito l'AC Vercelli affida a Sirio Service lo svolgimento delle seguenti attività e/o servizi:

- a. supporto dell'attività dell'ufficio Assistenza automobilistica anche mediante uso del sistema informatico;
- b. supporto dell'attività dell'ufficio soci/sportivo anche mediante uso del sistema informatico;
- c. supporto dell'attività dell'ufficio Tasse automobilistiche anche mediante uso del sistema informatico;
- d. trasmissione e ritiro pratiche presso gli uffici competenti;
- e. attività di archiviazione e protocollo e altre attività di supporto agli uffici amministrativi;
- f. ogni altra attività comunque connessa a quelle precedenti che l'AC Vercelli potrà richiedere, previo congruo preavviso e con determinazione degli specifici compensi, in qualsiasi momento nel periodo di vigenza del presente accordo. Con appositi atti scritti, integrativi della presente convenzione, saranno stabiliti i termini e le condizioni per la realizzazione delle nuove attività.

6. Nell'ambito del presente rapporto contrattuale, Sirio Service non potrà, in ogni caso, esercitare attività diverse e ulteriori rispetto a quelle qui previste o successivamente autorizzate.

7. Nessun eventuale accordo verbale che importi aggiunte o modifiche di qualsiasi specie e natura al contenuto di questo atto potrà avere efficacia ed essere fatto valere se non sarà formalizzato per atto scritto tra le parti.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO ANTICIPATO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - RINNOVO

1. Il presente contratto ha durata di tre anni a partire dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2026.
2. È facoltà dell'AC Vercelli recedere anticipatamente dal presente contratto:
 - a. in caso di modifiche in materia di affidamenti in house di funzioni e servizi strumentali che non consentano la prosecuzione del contratto di servizio;
 - b. in presenza di significativi processi di riorganizzazione delle modalità di gestione delle funzioni e servizi affidati da parte dell'AC Vercelli;
 - c. in caso di eventuali azioni di razionalizzazione di cui al T.U. in materia di società a partecipazione pubblica di cui in premessa;
 - d. per altri motivi specifici, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, dandone il preavviso di almeno 3 mesi da comunicarsi a Sirio Service in forma scritta. In tal caso all'affidataria non

spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimento del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

- 3.** In caso di inadempimento di Sirio Service anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto purché lo stesso si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'AC Vercelli per porre fine all'inadempimento, l'AC Vercelli ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con un preavviso di 90 (novanta) giorni che dovrà essere formalizzato a mezzo lettera raccomandata o PEC. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 4.** Alla data di scadenza il contratto potrà essere espressamente rinnovato, sulla base di patti e condizioni da concordare su richiesta di una delle Parti a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, da inviare tre mesi prima della scadenza stessa, previa autorizzazione dei competenti Organi dell'AC Vercelli, a condizione che permangano i presupposti formali, sostanziali e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le Parti.

ART. 5 - OBBLIGHI DI SIRIO SERVICE

- 1.** Sirio Service si impegna a rispettare la normativa relativa alle procedure contrattuali previste dal d.lgs. 36/2023 e future integrazioni e/o modifiche, dai Regolamenti adottati dalla società in materia di gestione delle spese economiche, gestione degli acquisti e per il reclutamento del personale e affidamento degli incarichi.
- 2.** Sirio Service assicurerà all'AC Vercelli l'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, tenendo a proprio integrale carico ogni relativo rischio ed esonerando espressamente l'AC Vercelli da ogni responsabilità nei confronti del personale, dei fornitori, dell'Amministrazione finanziaria e dei terzi in genere.
- 3.** Sirio Service sarà, altresì, responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'AC Vercelli.
- 4.** La natura giuridica del rapporto di lavoro del personale dipendente della società è privatistica. Sirio Service è tenuta alla tutela morale e materiale del proprio personale dipendente e, a tal fine, la stessa dovrà, a proprio totale ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità, provvedere ad osservare ed applicare

tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza del personale dipendente e di sicurezza sui luoghi lavoro.

- 5.** Sono a carico di Sirio Service tutti gli obblighi di carattere amministrativo, fiscale, contributivo e contrattuale inerenti alle attività svolte.
- 6.** I servizi di supporto alle attività dell'AC Vercelli dovranno essere prestati all'interno degli orari di sportello e di ufficio dell'affidante, fatte salve eventuali azioni esterne di promozione dei prodotti ACI e marketing associativo.
- 7.** In ogni caso, Sirio Service s'impegna a espletare le attività e i servizi affidati, seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'AC Vercelli e uniformandosi agli standard qualitativi e ai procedimenti operativi dell'AC Vercelli, garantendo elevati livelli qualità nello svolgimento delle proprie attività.
- 8.** Sirio Service attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e, come detto in precedenza, con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza. Sirio Service dovrà prestare particolare attenzione alla formazione del proprio personale dipendente, per mantenere quei livelli di professionalità di cui ai punti precedenti.
- 9.** Salvo espressa autorizzazione in contrario, Sirio Service non potrà affidare a terzi l'esecuzione in subappalto delle prestazioni ad essa facenti carico e si impegna a

coordinare e controllare l'espletamento dei predetti servizi unicamente attraverso la propria organizzazione e impegnandosi ad adeguare con tempestività le proprie strutture alle mutate esigenze dell'AC Vercelli.

- 10.** È tuttavia consentito a Sirio Service ricorrere, nel rispetto delle norme vigenti e, comunque, in ambiti territoriali e per oggetti circoscritti, all'ausilio di imprese alle quali potrà demandare in parte l'esecuzione dei servizi di cui al presente accordo, ferma restando, in ogni caso, la preventiva comunicazione all'AC Vercelli dei relativi contenuti contrattuali nonché la piena ed esclusiva responsabilità di quest'ultima per tutti i rischi e gli oneri connessi all'instaurazione dei predetti rapporti.

ART. 6 - DISCIPLINARE

- 1.** Il dettaglio delle funzioni del presente contratto di servizio è riportato annualmente in apposito disciplinare operativo ove sono indicati i compensi annuali per i singoli servizi affidati.
- 2.** Il disciplinare operativo annuale dovrà essere preventivamente approvato dal Consiglio direttivo dell'AC Vercelli. La sottoscrizione successiva avverrà da parte del Legale rappresentante dell'AC Vercelli e di Sirio Service.

3. Il disciplinare operativo non potrà in ogni caso modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio. In caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni contenute nel disciplinare operativo con esso confliggenti.

ART. 7 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ

1. Sirio Service svolgerà la propria attività nei locali dell'AC Vercelli siti in c.so Fiume 73 a Vercelli, o nelle sedi periferiche dell'AC Vercelli per quanto concerne le attività di supporto.
2. L'Ente si impegna a mettere a disposizione della Sirio Service locali idonei allo svolgimento delle attività previste.
3. La disponibilità di detti locali sarà imprescindibilmente condizionata alla permanenza del rapporto costituito col presente contratto e la società non potrà autonomamente trasferire altrove la gestione delle attività ad essa affidate con il presente contratto.

ART. 8 - BENI STRUMENTALI E DOTAZIONE INFORMATICA

1. L'Ente si impegna a mettere a disposizione della Sirio Service i beni strumentali necessari quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, mezzi informatici, macchine d'ufficio, apparecchiature e altri strumenti di lavoro che verranno analiticamente individuati e dimensionati al carico di lavoro da svolgere.
2. Sirio Service si impegna a conservare le attrezzature e i programmi forniti dall'AC Vercelli secondo la normale diligenza del buon padre di famiglia e si impegna a restituirli a semplice richiesta e ad agevolarne, nel caso, il ritiro.
3. Sirio Service si impegna altresì a non trarre copia dei programmi né dei dati archiviati nei computer riconoscendo essere gli stessi di proprietà esclusiva e riservata dell'AC Vercelli.

ART. 9 - CORRISPETTIVI

1. Il pagamento, da parte di AC Vercelli, di quanto dovuto per i servizi resi da Sirio Service ai sensi della presente contratto è effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato.

2. Il pagamento di cui al comma 1 è effettuato a seguito della verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC online.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Secondo quanto indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 le movimentazioni in denaro da AC Vercelli a Sirio Service e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge n. 136/2010 e al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Sirio Service è obbligata all'emissione di fattura elettronica nei confronti dell'Ente affidatario attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

ART. 11 - IMPOSTE

1. I corrispettivi pattuiti con la presente convenzione sono soggetti a IVA, trattandosi di prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese commerciali ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

ART. 12 - CODICE ETICO - CODICE DI COMPORTAMENTO - ANTICORRUZIONE E

TRASPARENZA

- 1.** Sirio Service dichiara di essere edotta in ordine alle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e prende atto che l'AC Vercelli, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice di comportamento nonché nel Codice Etico della federazione ACI.
- 2.** Sirio Service si obbliga a rispettare i suddetti codici, a divulgarli all'interno della propria organizzazione e a darne informativa ai propri appaltatori e/o consulenti, durante l'espletamento delle attività affidatele dall'AC Vercelli, e prende atto che la violazione dei principi ivi contenuti sarà considerata grave inadempimento degli obblighi scaturenti dalla Convenzione e determinerà la risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'AC Vercelli. Entrambi i Codici, che Sirio Service dichiara di conoscere e aver attentamente letto avendone ricevuta copia, sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzione dell'AC Vercelli.

3. Sirio Service agisce nel rispetto della normativa prevista in materia di anticorruzione in applicazione del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), con la sottoscrizione del presente accordo entrambe le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista all'art. 13 del Regolamento stesso in ordine al trattamento e alla comunicazione dei dati forniti nel presente contratto e/o successivamente acquisiti nel corso del rapporto contrattuale. Le Parti attribuiscono quindi alla sottoscrizione del presente accordo il valore di consenso per il trattamento e le comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente contratto.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

1. I rapporti tra l'AC Vercelli e Sirio Service dovranno essere improntati sempre alla massima reciproca correttezza e collaborazione. Tuttavia, le eventuali

controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente contratto, sarà competente il Foro di Vercelli.

ART. 15 - NORME DI CHIUSURA

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell'intero contratto, né della restante parte della clausola stessa, e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide o inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.
2. L'eventuale tolleranza di una delle Parti verso comportamenti dell'altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto.

ART. 16 - MODIFICHE AL CONTRATTO

1. Ogni modifica o integrazione al presente contratto o ai suoi allegati sarà valida e vincolante solo se risulterà da atto scritto, debitamente controfirmato per

accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVII NORMATIVI

1. Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR n° 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico di Sirio Service.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alla legislazione vigente, allo Statuto della società e al Regolamento di Governance delle società partecipate dall'Automobile Club Vercelli.

ART. 18 - COMUNICAZIONI

1. Ogni comunicazione riguardante l'attuazione, la modifica o la risoluzione del presente contratto, fino a nuova contraria disposizione scritta, dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata A.R. o PEC e indirizzata come segue:

a. se all'AC:

Automobile Club di Vercelli, corso Fiume n. 73, Vercelli

PEC: ac.vercelli@pec.aci.it

b. se a Sirio Service:

Sirio Service S.r.l., Via Cesare Pavese 8, Ivrea (TO)

PEC: sirioservicesrl@legalmail.it

Letto, confermato e sottoscritto in

Automobile Club di Vercelli

Sirio Service S.r.l.